

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2025, n. 1862

L.R. 30 maggio 2025, n. 7, art. 11, comma 17, lett. i). Indirizzi per la determinazione dei criteri, modalità di calcolo e riduzioni delle garanzie finanziarie.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, Dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **DI FORNIRE INDIRIZZO** affinché - nelle more di una compiuta e generale revisione della disciplina regionale in merito - nell'ambito dei procedimenti concessori di grandi derivazioni di acque superficiali le garanzie finanziarie da prestare a cura del concessionario siano determinate secondo la metodologia riportata in **Allegato A**, denominato "*Utenze idriche di grande derivazione di acqua pubblica (R.D. n. 1775/1933 e L.R. n. 7/2025). Criteri ed indirizzi per la determinazione dell'importo della garanzia a carico del concessionario di utenze idriche di grande derivazione di acque superficiali*", che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **DI STABILIRE** che, nel caso in cui il Concessionario sia una pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ovvero una società a totale partecipazione pubblica, nonché a totale controllo pubblico, l'importo della garanzia finanziaria computata secondo gli indirizzi di cui al precedente alinea, sia ridotto del 75%.
3. **DI DEMANDARE** al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture gli adempimenti conseguenti.
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della Legge Regionale 15 Giugno 2023, n. 18.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 30 maggio 2025, n. 7, art. 11, comma 17, lett. i). Indirizzi per la determinazione dei criteri, modalità di calcolo e riduzioni delle garanzie finanziarie.

Premesso che:

La Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 7 disciplina in maniera organica e puntuale la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, nonché la derivazione e l'utilizzazione delle acque superficiali nel territorio della Regione Puglia.

Per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e di controllo del bilancio idrico, la suddetta Legge, oltre a portare a compimento l'attività di riordino della disciplina in punto di modalità di gestione dei procedimenti amministrativi, ha introdotto diversi elementi di novità al fine di colmare i vuoti normativi esistenti a livello regionale, con particolare riferimento alla regolamentazione in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, nonché in materia di canoni di concessione.

Specificatamente, gli importi dei canoni annuali di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche sono commisurati, sulla base del criterio binomiale, ai volumi idrici prelevati, in ottemperanza al decreto del Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del 24 febbraio 2015 n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2022 (Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica), nella parte in cui prevedono che i canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica tengano conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa conformemente al principio "*chi inquina paga*".

Ai sensi dell'art 27 della Legge Regionale n.7/2025 gli importi dei canoni annuali di concessione sono determinati, sulla base del ridetto criterio binomiale, secondo le indicazioni contenute nel "*Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche*" (Allegato 4).

Ai sensi del citato Allegato 4, i canoni di concessione si compongono di una quota fissa e di una variabile. Per la quota parte variabile, i canoni sono commisurati ai volumi prelevati in conformità dei costi al metro cubo indicati, con riferimento agli usi, al punto 5) "*Canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche*" del citato Allegato 4.

Quanto alle condizioni di esercizio della concessione di derivazione di acque superficiali, la Legge Regionale n.7/2025 pone in capo al soggetto concessionario l'adempimento degli obblighi, stimati dall'Autorità concedente, tra cui, a titolo esemplificativo, l'installazione, gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio, oneri manutentivi e di custodia delle aree e/o dei beni del demanio idrico oggetto di concessione, oggetto di previsione espressa nel Disciplinare, cui accede il provvedimento di concessione.

Con particolare riferimento alle derivazioni di acque superficiali, l'art. 11, comma 17, lett. l) della Legge Regionale n.7/2025 stabilisce che, ai fini del rilascio delle nuove concessioni di derivazione, il provvedimento di concessione debba contenere *"le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti dei terzi"*, senza nondimeno ulteriormente disporre sui criteri e modalità di quantificazione delle garanzie finanziarie da porre a corredo degli atti concessori.

È dunque di preminente interesse per la Regione Puglia, in aderenza al disposto dell'art. 11, comma 17, lett. l) della Legge Regionale n.7/2025 e nelle more di una compiuta e generale revisione della disciplina regionale in merito alle garanzie finanziarie da accludere alle concessioni di grandi derivazioni di acque superficiali, definire gli indirizzi in ordine a criteri, modalità di calcolo e riduzioni per la quantificazione dei massimali relativi alle garanzie fideiussorie da richiedere in sede di rilascio delle concessioni di derivazione, al fine di uniformare sul territorio regionale la disciplina dei suddetti obblighi e garanzie limitatamente alle *"Derivazioni di acque superficiali"*.

Richiamati:

- il prot.n.3530 del 20/05/2022 e successive integrazioni, con cui l'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – al quale è subentrata la società Acque del Sud S.p.A. attualmente partecipata dal Ministero delle Economie e Finanze – ha presentato domanda di rinnovo concessione di grande derivazione di acqua dal "Fiume Tara" in agro di Taranto con luogo di presa identificato con Coordinate Geografiche WGS-84: 40° 31' 32.6" N - 17° 9' 30.0" E, per un quantitativo pari a 1100 l/s (11 moduli), per uso irriguo e industriale;
- il prot.n.197530 del 23/04/2024, con cui la società Acquedotto Pugliese S.p.A., in forza di delega conferitale dall'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi del R.D. n.1775/1933 ha presentato domanda di concessione di grande derivazione di acqua dal "Fiume Tara" in agro di Taranto

con luogo di presa identificato con Coordinate Geografiche WGS-84: 40° 31' 32.6" N - 17° 9' 30.0" E, per un quantitativo pari a 1000 l/s (10 moduli), per uso potabile previa dissalazione.

Considerato che:

-Quanto alla disciplina delle garanzie finanziarie vigente a livello di normazione primaria, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, all'atto della sottoscrizione del disciplinare, il richiedente domanda di concessione e utilizzazione di acqua pubblica deve provvedere a depositare, presso la tesoreria dell'Ente concedente, una somma di denaro a titolo di cauzione;

-In applicazione dell'art. 1 della Legge n. 348 del 10 giugno 1982, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o di altro Ente pubblico, questa può essere costituita, oltre che con le modalità previste dall'art. 54 del R.D. 827/1924, anche con fideiussione bancaria rilasciata da una banca o altro intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge ovvero con polizza assicurativa fideiussoria emessa da una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della normativa vigente.

Valutato che:

-Al fine di dare attuazione, in linea con la normativa nazionale, al disposto dell'art. 11, comma 17, lett. l) della Legge Regionale n.7/2025 così uniformando sul territorio regionale la disciplina dei suddetti obblighi e garanzie limitatamente alle "*Derivazioni di acque superficiali*", si ritiene opportuno che i concessionari prestino, a beneficio dell'Amministrazione regionale, apposita garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti e/o dipendenti dalla concessione, *sub specie* di fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria;

-Al contempo, si pone la necessità di fornire specifici criteri, modalità di calcolo e fattispecie di riduzione dei massimali di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

Ritenuto, alla luce delle sopraesposte risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per stabilire, nelle more di una compiuta e generale revisione della disciplina regionale in merito alle garanzie finanziarie da accludere alle concessioni di grandi derivazioni di acque superficiali, quanto segue:

a) Il concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e dal provvedimento di concessione di derivazione di acque superficiali, è tenuto a prestare una garanzia finanziaria in conformità a quanto previsto dall'art. 1, lett. b) e c) della Legge 348

del 10 giugno 1982 e successive modifiche e integrazioni, mediante fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi o da Intermediari finanziari iscritti nell'Albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B. oppure mediante polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obblighi verso Enti pubblici, ai sensi della normativa vigente;

b) detta garanzia finanziaria è determinata con riferimento alle seguenti tre dimensioni oggettive che descrivono il coinvolgimento del medesimo soggetto nella gestione ed utilizzazione dei beni demaniali concesso. Le dimensioni considerate sono:

i) **Entità delle opere (EO)**: espressa in euro, indica il valore complessivo delle opere connesse alla derivazione intendendo il complesso di tutte le opere, degli impianti e degli apprestamenti nonché delle trasformazioni territoriali comunque denominate insistenti su area del demanio idrico;

ii) **Entità del canone (EC)**: espresso in euro, indica il valore complessivo del canone quantificato ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n.7/2025 e determinato in ragione dell'intera durata del rapporto concessorio di derivazione di acque superficiali;

iii) **Adempimenti ed obblighi (AO)**: espressi in euro, indicano il valore complessivo e cumulato di tutti gli adempimenti e degli obblighi, stimati dall'Autorità concedente, che il disciplinare di concessione pone in capo al soggetto concessionario (i.e.: installazione, gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio, oneri manutentivi e di custodia delle aree e/o dei beni del demanio idrico oggetto di concessione).

c) nel calcolo della garanzia finanziaria, nel caso in cui il concessionario sia una pubblica Amministrazione, di cui all'art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ovvero una società a totale partecipazione pubblica, nonché sotto il totale controllo pubblico, sia possibile applicare una riduzione all'importo economico complessivo della garanzia, determinato *sub b*);

d) l'importo complessivo della fideiussione non deve essere in ogni caso inferiore ad Euro 250.000,00.

Il tutto secondo la metodologia specifica riportata in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

-la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di uniformare sul territorio regionale la disciplina delle garanzie finanziarie da richiedere in sede di rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. **DI FORNIRE INDIRIZZO** affinché - nelle more di una compiuta e generale revisione della disciplina regionale in merito - nell’ambito dei procedimenti concessori di grandi derivazioni di acque superficiali le garanzie finanziarie da prestare a cura del concessionario siano determinate secondo la metodologia riportata in **Allegato A** denominato “*Utenze idriche di grande derivazione di acqua pubblica (R.D. n. 1775/1933 e L.R. n. 7/2025). Criteri ed indirizzi per la determinazione dell’importo della garanzia a carico del concessionario di utenze idriche di grande derivazione di acque*”

superficiali”, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **DI STABILIRE** che, nel caso in cui il Concessionario sia una pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ovvero una società a totale partecipazione pubblica, nonché a totale controllo pubblico, l’importo della garanzia finanziaria computata secondo gli indirizzi di cui al precedente alinea, sia ridotto del 75%.
3. **DI DEMANDARE** al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture gli adempimenti conseguenti.
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della Legge Regionale 15 Giugno 2023, n. 18.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

Il FUNZIONARIO della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Daniela De Giovanni)

 Daniela De Giovanni
18.11.2025 16:01:45
GMT+01:00

Il DIRIGENTE *ad interim* del Servizio Autorità Idraulica
(Antonio V. Scarano)

ANTONIO VALENTINO
SCARANO
18.11.2025 16:31:36
GMT+01:00

Il DIRIGENTE della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Giovanni Scannicchio)

GIOVANNI
SCANNICCHIO
18.11.2025
16:42:05
GMT+01:00



Il DIRETTORE di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., **NON RAVVISA** la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

 ANGELOSANTE
ALBANESE

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, Dott.
Donato Pentassuglia, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'ASSESSORE all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica
(Donato Pentassuglia)

DONATO
PENTASSUGLIA
19.11.2025
12:53:58
GMT+00:00



Allegato A

**Utenze idriche di grande derivazione di acqua pubblica
(R.D. n. 1775/1933 e L.R. n. 7/2025)**

Criteri ed indirizzi per la determinazione dell'importo della garanzia a carico del concessionario di utenze idriche di grande derivazione di acque superficiali

Il valore economico della garanzia che il soggetto concessionario dell'uso del bene demaniale è tenuto a prestare è determinato con riferimento alle seguenti tre dimensioni oggettive che descrivono il coinvolgimento del medesimo soggetto nella gestione ed utilizzazione dei beni demaniali concesso.

Le dimensioni considerate sono:

Entità delle opere (EO): espressa in euro, indica il valore complessivo delle opere connesse alla derivazione intendendo il complesso di tutte le opere, degli impianti e degli apprestamenti nonché delle trasformazioni territoriali comunque denominate insistenti su area del demanio idrico.

Entità del canone (EC): espresso in euro, indica il valore complessivo del canone computato per l'intero periodo di durata della concessione.

Adempimenti ed obblighi (AO): espressi in euro, indicano il valore complessivo e cumulato di tutti gli adempimenti e degli obblighi, stimati dall'Autorità concedente, che il disciplinare di concessione pone in capo al soggetto concessionario (i.e.: installazione, gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio, oneri manutentivi e di custodia delle aree e/o dei beni del demanio idrico oggetto di concessione).

La garanzia è prestata per un importo complessivo pari al **20%** del valore economico complessivo delle voci innanzi riportare, ottenuto sommando i valori delle singole voci.

In formule:

$$\text{importo garanzia [€]} = (EO + EC + AO) * \frac{20}{100}$$

L'importo della garanzia non è mai inferiore ad Euro 250.000,00.

GIOVANNI
SCANNICCHIO
17.11.2025
11:41:13
GMT+01:00

